

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11/2019

OGGETTO: FORFETTARI: IL FISCO INTERVIENE SULLE NOVITÀ DELLA MANOVRA

L'Agenzia delle Entrate ha di recente fornito dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 al regime forfettario di cui alla legge 190/2014 al fine di precisare alcuni aspetti rimasti ancora oscuri.

Cosa accade in caso di sfioramento delle vecchie soglie

Innanzitutto l'agenzia ha confermato che in caso di sfioramento al 31.12.2018 delle vecchie soglie previste per la permanenza nel regime forfettario il contribuente potrà comunque rimanere nel regime di vantaggio se nel medesimo periodo non ha in ogni caso superato la nuova soglia dei 65.000 euro. In altri termini, il contribuente resta comunque nel regime forfettario se nel periodo d'imposta 2018 ha conseguito ricavi o compensi inferiori a 65.000 € sebbene essi fossero però superiori alle vecchie soglie previste dalle previgenti norme.

Per l'accesso al nuovo forfettario non è necessario aspettare il triennio

Inoltre i soggetti che nel periodo d'imposta 2018 erano in regime semplificato perché non possedevano i requisiti per l'accesso al regime forfettario, in base alle disposizioni ratione temporis vigenti, potranno transitare al regime forfettario se per effetto delle modifiche apportate al medesimo dalla legge n. 145/2018 ad oggi ne sussistono i presupposti. Il transito è consentito

anche se non sono ancora trascorsi i 3 anni di permanenza nel regime precedente in quanto per tali contribuenti il nuovo forfettario costituirà un regime naturale. Da ciò discende che ai fini del passaggio, a parere dell'agenzia, non sarà necessaria nessuna comunicazione o opzione.

Discorso analogo vale anche qualora il contribuente semplificato che transita al forfettario aveva optato per la modalità di gestione dei pagamenti di cui al comma 5 dell'art.18 del Dpr 600/73.

Conseguenze del verificarsi di una causa ostativa per la permanenza nel regime

In applicazione delle nuove regole in materia di regime forfettario i titolari di quote di controllo in Srl per potere accedere al regime in parola devono preventivamente dismettere tali partecipazioni.

In particolare, ai fini dell'accesso al regime di vantaggio già dal 2019 i contribuenti titolari di siffatte quote societarie dovranno dismettere le stesse **prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime forfettario** dunque entro il 31.12.2018 pena l'esclusione dal medesimo. Parimenti, se in vigenza del regime forfettario si verifica una delle cause ostative per la permanenza nel medesimo **il contribuente cessa di far parte del citato regime di vantaggio dal periodo successivo.**

Per cui, se ad esempio il contribuente in forfettario acquista nel corso del 2019 una partecipazione in una Srl della quale a seguito dell'acquisto detiene direttamente o indirettamente il controllo, laddove questa eserciti un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente, quest'ultimo fuoriesce dal predetto regime a far data dal 01.01.2020.

Corretto computo del limite di 65.000 euro

Inoltre, in base a quanto precisato dall'agenzia, ai fini della valutazione del limite di 65.000 € previsto dal nuovo forfettario, devono essere computati tutti i ricavi e compensi conseguiti dal

contribuente (per cassa o competenza a seconda del regime adottato) anche quelli fuori dal campo di applicazione dell'Iva come ad esempio i diritti d'autore.

La sorte dell'acconto Iva 2018 in caso di passaggio al forfettario

Alla luce di quanto disposto dal comma 63 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, l'eccedenza detraibile dell'Iva emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che aderiscono al regime relativa all'ultimo anno in cui l'Iva era applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso o essere usata in compensazione ai sensi dell'art. 17 d. lgs 241/91, con la conseguenza che è stato confermato dall'Agenzia delle entrate che anche l'acconto IVA versato a dicembre 2018, nel caso di passaggio al regime forfettario nel 2019, potrà essere recuperato nel medesimo modo dal contribuente.

I giovani professionisti possono accedere al forfait anche se pagati dal vecchio dominus

Infine, l'ufficio ha chiarito che i giovani professionisti neoiscritti in Ordini o Collegi potranno usufruire comunque del regime forfettario anche se fattureranno prevalentemente nei confronti del vecchio dominus in quanto l'incompatibilità scatta solo in presenza di un precedente rapporto di subordinazione quale non è certamente quello che contraddistingue il praticante e il suo dominus, anche laddove il primo riceveva dal secondo dei rimborsi in denaro. Ovviamente discorso contrario dovrà farsi laddove tra i due fosse intercorso in precedenza (fino ai 2 anni precedenti un vero e proprio rapporto di lavoro).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Ronciglione, 25/01/2019

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**